CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 23-02-2021

Reg. COMUNALE n. 133 del 23-02-2021

Oggetto:	**AFFIDAMENTO A SEA GRUPPO SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - PERIODO DAL 01/03/2021 AL 28/02/2022.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 4/138 in data 01/03/2017 si aderiva alla Convenzione Consip relativa alla gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con fornitore l'RTI: COM Metodi – Gruppo IGEAM - Deloitte Consulting (con sede legale a Milano), per il periodo dal 01/03/2017 al 29/02/2020, per la fornitura dei seguenti servizi: Valutazione dei rischi; Redazione e aggiornamento Piani di Emergenza; Prove di evacuazione; Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- con determinazione n. 3/17 del 14/01/2020 si affidava a SEA Gruppo s.r.l. di Fano la fornitura, per il periodo dal 01/03/2020 al 28/02/2021, per l'effettuazione degli adempimenti suddetti;

CONSIDERATA l'imminente scadenza dei servizi di cui sopra, che non può subire interruzioni, vista l'obbligatorietà degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sopra specificati;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*";

VISTO l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e, in particolare, il comma 3, primo capoverso, a norma del quale "*Gli affidamenti diretti*

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 1, c. 1: *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)";*
- art. 1, c. 2: "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. (..)";
- art. 32, c. 14. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";*

RILEVATO che:

- l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha affidato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione dello Stato centrale e periferiche;
- con la legge 6 luglio 2012, n. 94 (di conversione del D.L. 95/2012) venivano apportate modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo l'obbligo di effettuare acquisti sotto soglia comunitaria tramite il mercato elettronico di Consip S.p.A., lasciando comunque la possibilità di effettuare acquisti al di fuori di tale mercato qualora i prodotti da acquistare non fossero presenti sullo stesso;
- con l'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 venivano apportate ulteriori modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restringendo l'obbligo di ricorso al mercato elettronico agli "*acquisti di*

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario";

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono stati utilizzati i parametri qualità/prezzo della convenzione denominata "Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni" come limiti massimi per l'acquisizione dei beni o servizi in oggetto;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti preventivi di spesa per l'effettuazione dei servizi indicati in premessa:
- prot. n. 1.869 in data 27 gennaio 2021: SEA Gruppo s.r.l., per l'importo annuo di € 3.239,00 oltre IVA;
- prot. n. 2.593 in data 6 febbraio 2021: Preven s.r.l. di Riccione (RN), per l'importo annuo di € 3.900,00 oltre IVA;

RILEVATO che il prezzo offerto dalla società SEA è più basso rispetto a quello applicato dalla società Preven, pertanto è possibile affidare lo svolgimento del servizio alla SEA;

ATTESO che, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia (€ 5.000,00) di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella nuova formulazione, non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico;

VISTO che:
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 75.000 euro e che, pertanto, si procederà all'affidamento diretto dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i princìpi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente alla determinazione a contrattare e alle relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", ed in particolare il disposto del punto 4.2.2 relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00;

DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara, attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIG Z1630BAEF9);

ACQUISITA l'autocertificazione, da parte del soggetto individuato per l'affidamento, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA, in capo all'operatore economico, ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
- l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC tramite consultazione in data 22/02/2021;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal Durc online acquisito al prot. n. 3.591 in data 21/02/2021, emesso in data 11 febbraio 2021 e tuttora valido;

VISTO che al finanziamento dell'affidamento in parola si provvede mediante il capitolo 110250 del bilancio 2021;

RITENUTO di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il servizio sopra specificato alla SEA Gruppo s.r.l., con sede a Fano (PU) in Via Paolo Borsellino n. 12/D (P.IVA 01213360413);

CONSIDERATO che qualunque altro servizio aggiuntivo, che si riterrà necessario per il corretto svolgimento dell'attività dei servizi comunali, verrà valutato e quantificato con apposito preventivo ed approvato con atto specifico, autorizzatorio dell'impegno di spesa aggiuntivo rispetto alla convenzione annua;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTI:
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 147-*bis*, 183 e 192;
- l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge n. 488/1999 ss.mm.ii. e la legge 296/2006 ss.mm.ii., in materia di acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: *"Codice dei contratti pubblici" e* il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" *(Decreto Semplificazioni),* convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 10 dicembre 2019, con il quale la scrivente è stata nominata Segretario comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 97, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di AFFIDARE a SEA Gruppo s.r.l., con sede a Fano (PU) in Via Paolo Borsellino n. 12/D (P.IVA 01213360413), l'effettuazione dei servizi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati, per il periodo **dal 01/03/2021 al 28/02/2022**, per il costo di € 3.239,00 oltre IVA (CIG: Z1630BAEF9):
   - Valutazione dei rischi; Redazione e aggiornamento Piani di Emergenza; Prove di evacuazione; Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

3. di IMPEGNARE la spesa totale di € 3.951,58 al capitolo 110250 *"Spese per applicazione D.Lgs. 81/08"* del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;

4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente";*

6. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * * *

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 23-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 15-08-2021.

Treia 31-07-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 31-07-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI